



REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI AUTODISCIPLINA DEI FIDUCIARI DEL CANTONE TICINO (ROAD)

In applicazione dell'art. 25 della LRD e dell'art. 23 degli Statuti dell'OAD FCT, il Comitato Direttivo dell'OAD FCT emana il presente Regolamento dell'Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino.

CAPITOLO 1 Disposizioni generali

Art 1 Base legale

¹ Il presente regolamento, in seguito il Regolamento, disciplina l'attività dell'associazione denominata "Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino" (OAD FCT), in seguito l'OAD FCT.

² Esso viene adottato in virtù dell' art. 24 e seguenti della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario, in seguito LRD.

Art. 2 Scopo

¹ Il Regolamento esplicita i doveri di diligenza cui sottostanno gli intermediari finanziari affiliati all'OAD FCT e fissa i principi organizzativi dell'OAD FCT. In particolare il Regolamento contiene:

- a) le condizioni di ammissione dei candidati Membri e di esclusione dei Membri;
- b) le modalità di controllo dell'osservanza da parte dei Membri degli obblighi di diligenza e comunicazione;
- c) le sanzioni da comminare ai Membri che hanno violato le disposizioni degli Statuti, dei regolamenti, delle direttive e delle altre disposizioni emanati dall'OAD FCT.

² Se necessario, le disposizioni del Regolamento sono integrate e dettagliate per mezzo di direttive, circolari ed altre disposizioni emanate dal Comitato Direttivo.

- Art. 3
Campo di
applicazione** Il Regolamento si applica a tutti i membri dell'OAD FCT con l'esclusione dei soci sostenitori.
- Art. 4
Intermediari
finanziari** Sono intermediari finanziari le persone fisiche o giuridiche che, in virtù dell'art. 2 cpv. 3 LRD, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli.
- Art. 5
Condizioni per
l'affiliazione** ¹ L'intermediario finanziario è ammesso all'OAD FCT se adempie i requisiti di cui all'art. 4 degli statuti OAD FCT e dispone inoltre di un'organizzazione aziendale in grado di garantire il rispetto degli obblighi previsti agli art. 8 e 10 del presente regolamento.
² L'intermediario finanziario e i suoi collaboratori che esercitano attività ai sensi della LRD devono godere di buona reputazione e offrire la garanzia di un'attività irreprensibile. Il requisito dell'attività irreprensibile, di regola, non è adempiuto nel caso di condanne penali per reati in relazione con l'attività esercitata dall'affiliato. Gli stessi devono inoltre disporre delle sufficienti qualifiche e esperienze professionali.
- Art. 6
Affiliazione** L'affiliazione come intermediario finanziario ai sensi del presente regolamento è indipendente dall'autorizzazione cantonale di fiduciario.
- Art. 6 bis
Rifiuto
dell'affiliazione** ¹ Il candidato Membro al quale è stata rifiutata l'affiliazione ha diritto di impugnare tale decisione presentando, entro 15 giorni dalla sua notifica, un ricorso al Tribunale Arbitrale OAD FCT.
² Il ricorso non ha effetto sospensivo ed il ricorrente non potrà esercitare alcuna attività ai sensi della LRD fino a quando non sarà stato affiliato.
- Art. 7
Attività
sottoposte ad
autorizzazione** Sono sottoposte ad autorizzazione le attività determinate dalla FINMA.
- Art. 8
Doveri dei
Membri** ¹ Il Membro dell'OAD FCT deve rispettare:
a) la LRD;
b) le norme di diritto penale, in particolare gli articoli 260 ter cpv. 1, 260 quinquies cpv. 1, 305bis e 305ter del Codice Penale Svizzero, in seguito CPS;
c) gli Statuti dell'OAD FCT;
d) i regolamenti dell'OAD FCT;
e) le direttive, le circolari e le altre disposizioni emanate dall'OAD FCT;
² Il membro dell'OAD FCT si impegna inoltre a far sì che gli operatori finanziari con sede all'estero che sono in qualche modo ad esso collegati e svolgono attività rilevanti ai fini della LRD, non agiscano in modo da aggirare o comunque contravvenire alle disposizioni svizzere e locali contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario.

³ Il membro dell'OAD FCT che possiede succursali all'estero, oppure dirige un gruppo finanziario che comprende società estere deve determinare, limitare e controllare in maniera globale i suoi rischi giuridici e di reputazione legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Le succursali o filiali dovranno inoltre rispettare le normative antiriciclaggio del loro paese di residenza operativa.

**Art. 9
Registro**

¹ Gli affiliati all'OAD FCT sono iscritti ad un registro tenuto secondo le modalità dell'art. 7 degli statuti OAD FCT.

² L'OAD FCT inoltra il registro alla FINMA secondo le modalità da essa stabilite.

**Art. 10
Ammissione ed
esclusione**

¹ Il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 degli Statuti è condizione necessaria per l'affiliazione. Inoltre l'intermediario finanziario deve adempiere le seguenti condizioni:

- a) garantire, se necessario per mezzo di direttive interne e grazie alla sua organizzazione, il rispetto degli obblighi fissati dalla legge contro il riciclaggio (LRD) e dal presente regolamento, così come il rispetto degli statuti, dei regolamenti interni e le direttive dell'OAD FCT;
- b) l'intermediario finanziario, così come i suoi collaboratori, devono godere di una buona reputazione nel campo della sua attività e deve portarsi garante del rispetto delle norme della LRD e del presente regolamento. Gli stessi devono inoltre disporre delle sufficienti qualifiche e esperienze professionali.

² L'intermediario finanziario che intende affidarsi all'OAD FCT deve fornire le seguenti informazioni:

1.1 Indicazioni generali

- a) coordinate commerciali complete (compreso telefono, fax, indirizzo elettronico, indirizzo dell'ufficio se diverso da quello della sede, succursali);
- b) forma giuridica dell'organizzazione professionale;
- c) data di creazione/fondazione e di inizio dell'attività soggetta alla LRD;
- d) legami con altre persone fisiche o giuridiche (ad esempio: uffici di rappresentanza, società madri, filiali, partecipazione di terzi o in ditte di terzi, accordi di joint venture con relativo nome completo, domicilio e data di creazione/ costituzione);
- e) Scopo e attività commerciale effettivamente svolta (in base agli statuti o alle spiegazioni dell'intermediario finanziario che non è iscritto a RC).

1.2 Organizzazione interna

1.2.1 Organizzazione interna dell'intermediario finanziario (persone giuridiche):

- a) Consiglio di Amministrazione: dati del registro di commercio (nome, cognome, luogo di origine, domicilio, data di nascita) e qualifiche
- b) Ufficio di revisione e ufficio di revisione LRD
- c) Direzione: dati del registro di commercio e qualifiche
- d) Poteri di firma: dati del registro di commercio

1.2.2. *Organizzazione interna dell'intermediario finanziario (persone fisiche, iscritte o meno al RC):*

- a) Proprietario
- b) Direzione aziendale: estratto RC, se disponibile, oppure coordinate RC (nome, cognome, luogo di origine, domicilio e data di nascita) e qualifiche
- c) Ufficio di revisione LRD
- d) Eventuali procure: estratto RC, se disponibile, oppure coordinate RC.

1.3 *Modulo di affiliazione*

Tutte le informazioni di cui ai precedenti punti 1.1. e 1.2. devono essere fornite esclusivamente compilando il modulo di affiliazione OAD FCT. Candidature presentate senza il modulo ufficiale verranno considerate incomplete ai sensi dell'art. 10bis ROAD.

2. *Documenti da allegare al modulo di affiliazione*

2.1 *Documenti concernenti le indicazioni generali:*

- a) Copia estratto RC (ev. stampa Zefix)
- b) Organigramma del gruppo di cui fa parte l'intermediario finanziario

2.2. *Documenti concernenti l'organizzazione interna dell'intermediario finanziario (persone giuridiche)*

- a) Organigramma della società
- b) Eventuali procure
- c) Documento sottoscritto dal revisore attestante l'accettazione del mandato di revisione e estratto RC dell'ufficio di revisione (ev. stampa zefix)

2.2.1. *Per tutte le persone attive quali IF all'interno della struttura del richiedente, indipendentemente dalla loro posizione, devono essere forniti i seguenti documenti (cfr. definizione riportata sul modulo di affiliazione):*

- a) Fotocopia di Passaporto o carta d'identità valida
- b) Estratto dal casellario giudiziale in originale
- c) Estratto Ufficio esecuzione e fallimenti in originale
- d) Curriculum vitae firmato (contenuto minimo: dati personali, formazione scolastica e professionale, breve descrizione dell'attività professionale)
- e) Dichiarazione personale firmata attestante l'assenza di procedure penali o amministrative in corso in Svizzera e all'estero in rapporto con l'attività commerciale.

Il documento di cui al punto c) è da presentare unicamente per le nuove affiliazioni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2.3 Documenti da allegare concernenti l'organizzazione interna dell'intermediario finanziario (persone fisiche iscritte o meno a RC). I documenti devono essere forniti per tutte le persone attive quali IF all'interno della struttura del richiedente:

- a) Organigramma dell'azienda
- b) Eventuali procure
- c) Fotocopia di Passaporto o carta d'identità valida
- d) Estratto dal casellario giudiziale in originale
- e) Estratto Ufficio esecuzione e fallimenti in originale
- f) Curriculum vitae firmato (contenuto minimo: dati personali, formazione scolastica e professionale, breve descrizione dell'attività professionale)
- g) Dichiarazione personale firmata attestante l'assenza di procedure penali o amministrative in corso in Svizzera e all'estero in rapporto con l'attività commerciale.

Il documento di cui al punto e) è da presentare unicamente per le nuove affiliazioni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. L'intermediario finanziario ha l'obbligo di confermare, una volta all'anno, l'esattezza dei dati forniti all'OAD FCT. La dichiarazione di conferma dei dati deve essere inviata contestualmente al rapporto di revisione annuale, vale a dire entro 90 giorni dal 30 giugno.

4. L'OAD FCT notifica alla FINMA gli Intermediari Finanziari ai quali nega l'affiliazione, ne commina l'esclusione e dei candidati all'affiliazione che ritirano la richiesta di affiliazione e degli affiliati dimissionari.

Ogni affiliato che attesta nella dichiarazione di conferma dati una situazione contraria alla verità, potrà essere sanzionato dal Comitato direttivo OAD FCT con una pena convenzionale non inferiore ai Fr. 1'000. -.

Conformemente a quanto prevede l'art. 10ter ROAD, l'intermediario finanziario ha l'obbligo di sottoporre preventivamente per approvazione al Comitato direttivo OAD FCT ogni modifica concernente la struttura interna, in particolare per quanto concerne il personale che entrerà a far parte dell'organizzazione con funzioni rilevanti ai sensi LRD.

**Art. 10bis
Mancata
presentazione
della
documentazione**

Nel caso di presentazione incompleta della documentazione di cui al precedente art. 10, al richiedente viene fissato un termine di 30 giorni per completarla. Se tale termine trascorre senza che la documentazione sia completata, l'affiliazione è rifiutata.

**Art. 10ter
Modifica della
struttura interna
dei membri**

¹ Il Membro che intende inserire nella propria struttura un nuovo collaboratore LRD deve inviare al Comitato Direttivo una segnalazione di modifica della struttura interna nella quale chiede che il Comitato Direttivo autorizzi tale inserimento ed alla quale allega tutti i documenti personali di cui al precedente art. 10. Il nuovo collaboratore LRD di principio non può iniziare la sua attività prima che il suo inserimento nella struttura del Membro sia approvata dal Comitato Direttivo.

² Al più tardi, comunque, ogni modifica della struttura interna del Membro dovrà essere annunciata con la conferma annuale dei dati.

³ Il Comitato Direttivo potrà comminare al Membro che ha violato le disposizioni contenute nei precedenti capoversi o che ha attestato nella dichiarazione di conferma dei dati una situazione non corrispondente alla realtà, una sanzione pecuniaria non inferiore ai Fr. 1'000. -.

**Art. 11
Diritto di
accesso agli atti**

Con la sottoscrizione e presentazione della richiesta di affiliazione il candidato Membro conferisce al Comitato Direttivo ed al Tribunale Arbitrale dell'OAD FCT il diritto di accedere agli atti che lo riguardano.

**Art. 12
Obblighi di
diligenza**

Il Membro deve rispettare gli obblighi di diligenza di cui alla sezione 1 del capitolo 2 della LRD che, in particolare, riguardano:

- a) L'identificazione della controparte (art. 3 LRD);
- b) L'accertamento dell'avente economicamente diritto (art. 4 LRD);
- c) Il rinnovo dell'identificazione della controparte e/o dell'accertamento dell'avente economicamente diritto (art. 5 LRD);
- d) L'obbligo speciale di chiarimento (art. 6 LRD);
- e) l'obbligo di allestire e conservare i documenti (art. 7 LRD);
- f) I provvedimenti organizzativi (art. 8 LRD).

**Art. 12bis
Indicazione
dell'ordinante**

¹ Per gli ordini di bonifico l'affiliato OAD FCT indica il nome, il numero di conto e l'indirizzo della controparte ordinante (ordinante). In mancanza di un numero di conto l'affiliato deve indicare un numero di identificazione unico. L'indirizzo può essere sostituito dal suo numero di identificazione come cliente. Di ciò l'affiliato deve rendere edotto il cliente.

**Art. 12ter
Responsabili
LRD**

Responsabile LRD dell'affiliato è una persona fisica iscritta all'OAD FCT in possesso della patente cantonale di fiduciario.

Art. 12quater
Rilascio di
attestazioni da
parte dell'ODAD
FCT

Attestazioni di affiliazione vengono rilasciate unicamente dietro richiesta scritta a spese dell'affiliato.

CAPITOLO 2

Identificazione della controparte

Art. 13 **Identificazione** **della controparte**

¹ Al momento dell'avvio di relazioni d'affari l'intermediario finanziario verifica l'identità della controparte.

² Il comitato direttivo dell'OAD FCT ha a tal proposito emanato una direttiva, parte integrante del presente regolamento, sulle misure da adottare per ottemperare ai doveri di diligenza nell'ambito dell'identificazione della clientela e al disposto dell'art. 6 LRD.

³ In caso di trasferimenti di denaro e di valori ai sensi dell'art. 18bis del presente regolamento la controparte ordinante deve sempre essere identificata.

Art. 14 **Documenti per** **l'identificazione** **della controparte**

¹ Per l'identificazione di una persona fisica sono probanti il passaporto oppure la carta d'identità, o eventualmente altri documenti riconosciuti dalla FINMA, purché non siano scaduti.

² Se una relazione di affari è stabilita per corrispondenza, l'affiliato verifica l'identità della controparte domandando attraverso uno scambio di corrispondenza o con ogni altro mezzo equivalente la conferma delle informazioni richieste e una copia autenticata del passaporto o della carta di identità. Esige inoltre una firma legalizzata o un attestato dell'autenticità della firma della controparte. Può essere presentato anche un attestato di un'ambasciata o di un consolato svizzeri. L'affiliato procede ad una nuova identificazione della controparte se questa si presenta di persona.

³ L'identità delle persone giuridiche è stabilita sulla base dell'estratto del registro di commercio o di un documento equivalente.

⁴ L'identità delle persone giuridiche non iscritte a registro di commercio è stabilita sulla base degli statuti o di un documento equivalente (atto di fondazione certificato da un notaio, ultimo rapporto di revisione).

⁵ Se la controparte non dispone di documenti di identificazione ai sensi del presente regolamento, l'identità può essere eccezionalmente accertata sulla base di altri documenti probanti. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota.

⁶ L'intermediario finanziario può rinunciare, indicandone i motivi nell'incarto, a identificare una persona giuridica quotata in borsa.

Art. 15 **Validità dei** **documenti**

¹ I documenti presentati ai fini dell'identificazione di persone giuridiche devono attestare lo stato sociale attuale.

² Tali documenti possono essere raccolti dall'intermediario finanziario anche in forma elettronica nel rispetto delle indicazioni della FINMA.

**Art. 15 bis
Rinnovo dei
documenti di
identificazione**

¹ Nel corso delle relazione d'affari attive l'intermediario finanziario dovrà disporre, nel proprio incarto, di documenti validi (non scaduti) necessari all'identificazione del cliente.

² Sono ritenuti validi i documenti di identità delle persone fisiche scaduti da non oltre 5 anni.

**Art. 16
Informazioni dalla
controparte**

¹ Al momento dell'apertura della relazione devono essere ottenute dalla controparte i seguenti dati:

- a) cognome, nome e nazionalità per le persone fisiche, rispettivamente ragione sociale per le entità aventi una forma giuridica che la preveda;
- b) indirizzo del domicilio, rispettivamente della sede;
- c) data di nascita, rispettivamente di fondazione;

**Art. 17
Supporto
documentale delle
informazioni**

¹ Una copia dei documenti utilizzati per la verifica ed il rinnovo dell'identificazione è conservata nell'incarto.

² Le informazioni raccolte in applicazione dell'art. 16 devono essere per quanto possibile documentate.

**Art. 18
Operazioni di
cassa**

¹ L'identità della controparte deve essere identificata quando essa effettua un'operazione di cassa il cui ammontare eccede 25'000.- franchi o più operazioni di cassa che sembrano collegate fra di loro il cui ammontare complessivo eccede il limite citato. Per le operazioni di cambio la soglia oltre la quale è necessario procedere all'identificazione della controparte è stabilita in 5'000.- franchi.

² Sono operazioni di cassa tutte le transazioni in contanti (assegni compresi) oppure inerenti titoli al portatore o metalli preziosi.

**Art. 18 bis
Trasferimento di
denaro e valori**

Ai sensi di questo regolamento, e a condizione che nessuna relazione d'affari duratura vi sia collegata, si intende per trasferimento di denaro e di valori il trasferimento di valori patrimoniali, escluso il trasporto fisico, attraverso l'accettazione di contante, assegni o altri mezzi di pagamento in Svizzera e il pagamento della somma corrispondente in contanti o altra forma all'estero attraverso il trasferimento scritturale, la comunicazione, il bonifico o altra utilizzazione di un sistema di pagamento o di conteggio.

**Art. 18 ter
Mezzi elettronici di
pagamento**

Per i supporti dati non riscrivibili nell'ambito dei mezzi di pagamento elettronici (ad esempio carte prepagate) l'affiliato deve procedere all'identificazione della controparte e/o dell'AED se si avverasse uno dei seguenti casi:

- a) il denaro depositato può essere successivamente prelevato a contanti;
- b) l'ammontare disponibile per supporto dati è superiore a franchi 250;
- c) l'ammontare per l'acquisto dei supporti dati per cliente supera i 1'500 franchi.

**Art. 19
Dubbi su
operazioni di
cassa**

Il Membro dell'OAD FCT che riscontra indizi di riciclaggio ai sensi dell'art. 3 cpv. 4 LRD in operazioni che non raggiungono i limiti fissati dal precedente art. 18, verifica comunque l'identità della controparte.

**Art. 20
Liberazione di
capitale di SA e
Sagl**

Abrogato

**Art. 20 bis
Relazioni d'affari
proibite**

L'intermediario finanziario non può intrattenere relazioni d'affari con banche che non hanno una presenza fisica nello Stato secondo il diritto del quale sono organizzate, salvo che tali banche facciano parte di un gruppo finanziario che è oggetto di una vigilanza consolidata adeguata

CAPITOLO 3

Identificazione dell'avente economicamente diritto

Art. 21
Accertamento
dell'avente
economicamente
diritto

¹ L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta (formulario A) indicante l'avente economicamente diritto, se:

- a) la controparte non è identica all'avente economicamente diritto oppure esiste un dubbio in merito (come definito all'art. 23);
- b) la controparte è una società di sede;
- c) la relazione d'affari implica un'operazione di cassa importante ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LRD.

² Se la controparte è un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LRD o un intermediario finanziario estero la cui attività è prevista nell'art. 2 cpv. 2 LRD e che è sottoposto ad una vigilanza e regolamentazione equivalente, non è necessario richiedere la dichiarazione scritta di cui al cpv. 1 del presente articolo. La FINMA potrà emanare, in caso di abusi, una lista di singoli intermediari finanziari o di Paesi per i quali la presente regolamentazione non è applicabile.

³ In caso di trasferimenti di denaro e di valori ai sensi dell'art. 18 bis del presente regolamento, l'intermediario finanziario deve sempre chiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto.

Art. 22
Avente
economicamente
diritto

¹ L'avente economicamente diritto può solo essere una persona fisica oppure una persona giuridica che esercita un'attività industriale o commerciale o di servizi.

² Una società di sede non può essere considerata come avente economicamente diritto.

Art. 23
Dubbi sull'avente
economicamente
diritto

Sono elementi costitutivi di dubbio secondo il suddetto art. 21:

- a) l'esistenza di una procura affidata ad una persona che non ha legami sufficientemente stretti con la controparte;
- b) un apporto finanziario che all'intermediario sembra incompatibile con la situazione patrimoniale della controparte;
- c) la constatazione di aspetti insoliti nella relazione tra controparte ed intermediario.

Art. 24
Informazioni
relative all'avente
economicamente
diritto

In applicazione dell'art. 21, l'intermediario finanziario richiede alla controparte le seguenti informazioni relative all'avente economicamente diritto:

- a) cognome, nome, data di nascita; rispettivamente, ragione sociale, ev. iscrizione a RC;
- b) indirizzo, Stato di domicilio; rispettivamente, recapito sociale e Stato di sede;

- c) un profilo dettagliato dell'avente economicamente diritto ed una copia di un documento necessario per la sua identificazione ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento;
- d) se la controparte è una persona giuridica, l'IF deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica.

Art. 25
Società di sede

¹ Sono considerate società di sede tutte le entità di qualsiasi natura (società, fondazioni, Anstalten, trust, succursali di società estere e strutture fiduciarie di altro tipo) che non esercitano nello Stato dove sono domiciliate attività commerciali, di fabbricazione, o qualunque altra attività condotta in forma commerciale.

² Indipendentemente dallo scopo, dalla funzione, dalla forma giuridica e dalla sede, sono considerate in particolare società di sede tutte le imprese (sia svizzere che straniere) che non dispongono di uffici propri oppure non impiegano personale, rispettivamente che occupano personale soltanto in attività amministrative proprie.

³ Le società Holding, indipendentemente dalla loro sede, non sono considerate società di sede.

Art. 26
Conti e depositi collettivi

¹ Se la controparte opera attraverso conti o depositi collettivi (pooling), l'intermediario finanziario ottiene la lista completa dei singoli aventi economicamente diritto e l'impegno a segnalare immediatamente ogni modifica di tale lista.

Forme di investimento collettive

² Per le forme di investimento collettive la dichiarazione ai sensi dell'art. 21 ROAD dovrà esser richiesta solo per quegli investitori che da soli o in accordo comune, hanno diritti sul capitale apportato nella misura di almeno il 5%.

Art. 27
Trust ed altre entità senza l'avente economicamente diritto

¹ Il Membro dell'OAD FCT che si trovi confrontato con entità patrimoniali delle quali non esiste l'avente economicamente diritto (ad es. discretionary trust), deve ottenere dalla controparte una dichiarazione documentata di questo stato di fatto in sostituzione dell'identificazione dell'avente economicamente diritto.

² La dichiarazione deve inoltre indicare il fondatore effettivo (non solo il trustee) così come le generalità delle persone abilitate a dare istruzioni nonché della cerchia di quelle che possono entrare in linea di conto come beneficiari (es.: familiari del fondatore).

³ Se esistono curatori, protettori ecc., la loro identità deve ugualmente figurare nella dichiarazione.

⁴ Per le costruzioni revocabili (ad. es. revocable trust), il fondatore effettivo deve

essere indicato quale avente diritto economico.

CAPITOLO 4

Rinnovo dell'identificazione o accertamento dell'avente economicamente diritto

Art. 28
Rinnovo dell'identificazione o accertamento dell'avente economicamente diritto

Se nel corso della relazione sorgono dubbi in merito all'identità della controparte oppure dell'avente economicamente diritto, l'intermediario finanziario procede al rinnovo dell'identificazione ai sensi dell'art. 5 LRD.

Art. 29
Motivi di rinnovo

Sono motivi per il rinnovo:

- a) il dubbio in merito all'esattezza delle indicazioni date sull'identità della controparte;
- b) il dubbio in merito alla modifica delle indicazioni date sull'identità della controparte;
- c) il dubbio quanto all'identità tra controparte ed avente economicamente diritto;
- d) un apporto finanziario che sembra incompatibile con la situazione patrimoniale della controparte o dell'avente economicamente diritto;
- e) il dubbio che la controparte abbia intenzionalmente alterato o fornito informazioni erranee.

Art. 30
Interruzione della relazione d'affari

¹ L'affiliato può interrompere la relazione d'affari, se la controparte rifiuta di rinnovare l'identificazione sua o dell'avente economicamente diritto senza valido motivo.

² Se l'affiliato ha il dubbio fondato di essere stato ingannato riguardo all'identificazione, deve interrompere la relazione d'affari.

Art. 31
Divieto di interruzione della relazione d'affari

Quando sono verificate le condizioni relative all'obbligo di comunicazione ex art. 9 LRD, l'intermediario finanziario non può più interrompere la relazione d'affari e deve informare l'Ufficio federale di comunicazione.

Art. 32
Restituzione dei beni

¹ Il Membro dell'OAD FCT che interrompa la relazione d'affari ai sensi del precedente art. 30 può restituire i valori patrimoniali unicamente in maniera tale da permettere alle autorità inquirenti di poter seguire la traccia dei valori riconsegnati.

² In tal caso il Membro dell'OAD FCT che ne abbia i poteri (ad es. in quanto titolare di una procura piena) dovrà astenersi dal procedere, nell'ambito della restituzione dei valori patrimoniali, a pagamenti per contanti ed a consegne di titoli al portatore o metalli preziosi per un valore complessivo superiore a 100'000.- franchi.

CAPITOLO 5

Obbligo speciale di chiarimento

Art. 33 Obbligo speciale di chiarimento

¹ L'intermediario finanziario ha un obbligo speciale di chiarimento se la relazione d'affari:

Relazioni d'affari a rischio accresciuto

- a) coinvolge persone politicamente esposte (PEP), così come definite all'art. 2 lettera a) dell'Ordinanza FINMA (ORD-FINMA)
- b) coinvolge in maniera diretta o indiretta persone fisiche o giuridiche residenti, domiciliate o operanti in uno stato figurante sulla lista dei paesi non cooperativi del GAFI;
- c) appare inusuale oppure è da considerarsi a rischio accresciuto come all'art. 33 bis ROAD;
- d) vi siano indizi che la stessa sottostà alla facoltà di disporre di una organizzazione criminale;
- e) se esistono elementi di sospetto che la relazione serva a finanziare il terrorismo (ex art. 260 quinquies cpv. 1 CP).

Sulle transazioni

² L'intermediario finanziario ha un obbligo speciale di chiarimento se nell'ambito della relazione d'affari:

- a) emergono aspetti inusuali, una lista non esaustiva dei quali è contenuta nella direttiva sugli indizi di riciclaggio, parte integrante del presente regolamento.
- b) vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260 ter nr. 1 CP) o servano al finanziamento del terrorismo (Art. 260 quinquies cpv. 1 CP).

In particolare un chiarimento speciale sulla transazione deve sempre essere effettuato, a meno che la sua legalità sia manifesta, quando:

- a) liquidità, titoli al portatore oppure metalli preziosi il cui valore supera i 100'000.-- franchi sono conferiti, versati o prelevati attraverso una sola operazione o più operazioni che sembrano connesse tra di loro;
- b) tramite una o più transazioni che sembrano legate tra loro vengono conferiti, versati o prelevati titoli al portatore, denaro in contanti o metalli preziosi per un valore troppo elevato rispetto all'attività commerciale e la situazione finanziaria della controparte;
- c) egli riceve da un corrispondente o per corrispondenza del denaro o altri mezzi di pagamento e vi sono dei motivi per ritenere che non provengano dalla sua controparte, a meno che il trasferimento di denaro avvenga per il tramite di un istituto bancario che sottostà ad una sorveglianza ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 lett. d LRD, oppure ad una vigilanza equivalente.

Modalità

³ Il comitato direttivo dell'OAD FCT ha a tal proposito emanato una direttiva, parte integrante del presente regolamento, sulle misure da adottare per ottemperare ai doveri di diligenza nell'ambito dell'identificazione della clientela e al disposto dell'art. 6 LRD.

Obbligo speciale di chiarimento nelle operazioni dell'art. 18 bis ROAD (Money Transfer)

⁴ I trasferimenti di denaro e di valori ai sensi dell'art. 18 bis del presente regolamento, sono considerati come relazioni d'affari comportanti un rischio elevato e sono sottoposti all'obbligo speciale di chiarimento dell'art. 6 LRD, quando una o più transazioni, che sembrano legate tra di loro, raggiungono o superano l'importo di 5'000 franchi. In questo caso l'Intermediario Finanziario esige dalla controparte ordinante il nome, cognome e l'indirizzo del destinatario.

⁵ Se si presenta un altro caso previsto dall'art. 6 LRD o dai cpv. 1, 2 e 3 del presente articolo, l'Intermediario finanziario deve operare il chiarimento speciale anche se la somma fissata nel cpv. 4 non è raggiunta.

Art. 33 bis Relazioni d'affari a rischio accresciuto

In funzione dell'attività commerciale dell'affiliato all'OAD FCT entrano in considerazione i criteri seguenti per definire una relazione d'affari a rischio accresciuto:

- a) la sede o il domicilio della controparte e/o dell'AED oppure la loro nazionalità;
- b) il tipo e il luogo dell'attività commerciale della controparte e/o dell'AED;
- c) l'assenza di un contatto personale con la controparte e con l'AED;
- d) il tipo di prestazioni o di prodotti richiesti;
- e) l'ammontare dei valori patrimoniali depositati;
- f) l'ammontare dei valori patrimoniali movimentati;
- g) il Paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti;
- h) la complessità delle strutture, in particolare attraverso l'utilizzo di società di sede.

Art. 34 Informazioni in caso di chiarimento speciale

¹ Se si rende necessario un chiarimento speciale l'intermediario finanziario ottiene le informazioni seguenti:

- a) data, scopo e genere della transazione;
- b) ammontare, divisa, impiego e origine dei valori patrimoniali movimentati e loro plausibilità;
- c) relazione bancaria (incl. numero di conto) e/o numero di carta di credito

² L'intermediario tiene in forma scritta i risultati degli accertamenti.

CAPITOLO 6

Ricorso a terzi per l'adempimento degli obblighi di diligenza

Art. 34bis
Ricorso a terzi per
l'adempimento
degli obblighi di
diligenza

¹ Per l'identificazione della controparte, per l'accertamento dell'avente economicamente diritto, per il rinnovo dell'identificazione o dell'accertamento dell'avente economicamente diritto e per l'effettuazione dei chiarimenti speciali, l'intermediario finanziario può ricorrere a un altro intermediario finanziario sottoposto a vigilanza e regolamentazione equivalenti in materia di lotta al riciclaggio di denaro.

² Per l'adempimento degli obblighi di cui al cpv. 1 l'intermediario finanziario può ricorrere ad un terzo mediante accordo scritto se:

- a. sceglie diligentemente il terzo;
- b. istruisce il terzo sui suoi compiti;
- c. controlla l'adempimento degli obblighi da parte del terzo.

Art. 34 ter
Identificazione
della controparte e
accertamento
dell'avente
economicamente
diritto nell'ambito
di un gruppo

L'identificazione della controparte può essere tralasciata se è già stata operata in modo equivalente nell'ambito del gruppo a cui appartiene l'intermediario finanziario. Ciascun intermediario finanziario interessato deve disporre di una copia dei documenti serviti all'identificazione iniziale, compresa l'eventuale dichiarazione relativa all'avente economicamente diritto.

Art. 34 quater
Modalità

¹ L'intermediario finanziario rimane in ogni caso personalmente responsabile del debito adempimento dei compiti affidati.

² Egli deve allegare ai suoi atti una copia dei documenti di cui si è servito per l'adempimento degli obblighi di diligenza.

³ La subdelegazione da parte della persona incaricata è esclusa.

CAPITOLO 7

Allestimento e conservazione dei documenti

Art. 35
Obbligo di allestire i documenti

¹ Il Membro dell'OAD FCT allestisce i documenti ed i giustificativi in modo che le autorità preposte possano in ogni momento farsi un'idea oggettiva sulle transazioni effettuate.

² I documenti ed i giustificativi sono tenuti in modo da poter dar seguito con rapidità alle richieste di informazioni da parte dell'autorità inquirente.

³ I documenti devono permettere la ricostruzione delle singole transazioni.

Art. 36
Documenti da conservare

¹ Sono da conservare, anche in caso di trasferimento a terzi della relazione:

- a) le copie dei documenti utilizzati per la verifica dell'identità delle controparti e, eventualmente, degli aventi economicamente diritto, sia al momento in cui le relazioni sono state aperte, sia in seguito in conformità al precedente art. 15bis;
- b) i formulari A di cui al precedente art. 21;
- c) i rapporti allestiti per soddisfare gli obblighi speciali di chiarimento secondo l'art. 6 LRD e gli art. 33 e seguenti del presente Regolamento;
- d) le prove delle transazioni effettuate.
- e) Le copie delle comunicazioni secondo l'art. 9 cpv. 1 LRD.

² I documenti sono custoditi in un luogo sicuro ed immediatamente accessibile.

³ I documenti inerenti una determinata transazione sono da conservare per un periodo di dieci anni contati a partire dalla data di esecuzione della stessa. In caso di interruzione della relazione contrattuale, i documenti relativi all'identificazione o le loro copie devono essere conservati per ulteriori dieci anni dopo l'interruzione.

⁴ La conservazione dei documenti in forma elettronica deve rispettare le esigenze di cui agli art. 9 e 10 dell'ordinanza sui libri di commercio. Se il server utilizzato non è situato in Svizzera, l'affiliato deve disporre in Svizzera di una copia aggiornata, in forma cartacea o elettronica, dei documenti.

CAPITOLO 8

Obblighi in caso di sospetto riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

Art. 37
Obbligo di comunicare

¹ L'intermediario finanziario che sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari sono in relazione ad un reato ai sensi dell'art. 9 LRD, informa l'Ufficio federale di comunicazione.

² L'intermediario finanziario che interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato ex art. 9 LRD informa l'Ufficio federale di comunicazione.

Art. 38
Indizi di riciclaggio

Una lista degli indizi di riciclaggio viene allestita e aggiornata a cura dell'OAD FCT.

Art. 39
Forma della comunicazione

¹ La comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD è fatta in forma scritta, via fax oppure per posta A.

Può essere utilizzato l'apposito modulo preparato dall'Ufficio federale di comunicazione (MROS).

² Nella comunicazione l'intermediario indica anche le generalità della persona responsabile della stessa e del suo sostituto e ne assicura la reperibilità nell'orario normale di lavoro.

³ L'affiliato che si avvale del diritto di comunicazione ex art. 305 ter CPS deve effettuare tale segnalazione al MROS

Art. 40
Blocco dei beni

¹ L'intermediario finanziario, in virtù dell'art. 10 LRD, deve bloccare senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione.

² Egli non ha diritto di informare la controparte né terzi dell'avvenuto blocco, salvo i casi previsti nel presente articolo.

³ Se non può procedere lui stesso al blocco dei beni, può informare l'IF sottoposto alla presente legge in grado di procedervi.

⁴ Può altresì informare un altro IF sottoposto alla presente legge di aver effettuato una comunicazione di cui all'art. 9, se ciò è necessario all'osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD e se entrambi gli IF:

- a) forniscono ad un cliente servizi comuni nell'ambito della gestione dei suoi beni in virtù di una collaborazione convenuta per contratto; oppure
- b) appartengono al medesimo gruppo di società.

⁵ L'IF che è stato informato in virtù del capoverso 3 o 4 sottostà al divieto di informazione di cui al capoverso 2.

Art. 40 bis
Comunicazione
all'OAD FCT

I membri dell'OAD FCT dovranno inviare all'OAD FCT una copia delle comunicazioni inviate all'Ufficio federale di comunicazione ai sensi dell'art. 9 della LRD, mantenendo comunque riservata l'identità del cliente.

CAPITOLO 9

Obblighi particolari

Art. 41
Partecipazione ai seminari

¹ Gli intermediari finanziari partecipano ai seminari organizzati dall'OAD FCT, secondo le disposizioni previste nella direttiva sulla formazione e informazione, leggono e prendono conoscenza dei contenuti della documentazione allestita dall'OAD FCT e dalle autorità competenti.

² Gli affiliati all'OAD FCT rispettano la Direttiva sul concetto di informazione e formazione continua emanata dal Comitato Direttivo ed approvata dalla FINMA.

³ Il non rispetto delle disposizioni contenute nei precedenti capoversi implica l'apertura di una procedura disciplinare ai sensi dell'art. 32 Statuti e dell'art. 46 del presente regolamento.

Art. 42
Nomina di un revisore LRD e obbligo di certificazione

¹ L'intermediario finanziario ha l'obbligo di nominare un revisore LRD, il quale verificherà presso l'affiliato il rispetto dell'art. 8 del presente regolamento.

² Sono autorizzati ad eseguire controlli presso gli affiliati in qualità di revisori LRD ai sensi del precedente capoverso, oltre ai membri del Comitato Direttivo, unicamente le persone iscritte all'Albo dei revisori LRD dell'OAD FCT. I requisiti per potersi iscrivere all'Albo dei revisori LRD dell'OAD FCT così come i loro obblighi sono stabiliti in una direttiva emanata dal Comitato Direttivo.

³ Vigè il principio dell'esclusione della revisione reciproca e le disposizioni relative al concetto d'indipendenza indicate nella direttiva concernente l'Albo dei revisori LRD dell'OAD FCT.

⁴ Il rapporto con i relativi accertamenti, allestito secondo il modello emanato dall'OAD FCT, è tenuto in forma separata da quello della revisione di cui agli art. 727 segg. CO.

Art. 43
Modalità della revisione

¹ La revisione LRD deve essere effettuata con cadenza annuale con le modalità e nei termini specificati nella Direttiva sul concetto di controllo emanata dal Comitato Direttivo.

² I revisori LRD devono inviare all'OAD FCT una copia di tutti i rapporti relativi alle revisioni LRD da essi effettuati. Il Comitato Direttivo ha diritto di accesso alle carte di lavoro dei revisori accreditati.

³ In deroga al cpv. 1 del presente articolo il comitato direttivo dell'OAD FCT ha la facoltà di emanare una direttiva che modifichi la cadenza dei controlli in rispetto alle disposizioni e secondo le modalità previste dalla FINMA.

Art. 44
Mancata

¹ All'affiliato che non presenta il rapporto di revisione nei termini prescritti dall'art. 43 del presente regolamento viene fissato un termine perentorio di 30 giorni per

**presentazione del
rapporto di
revisione**

procedere all'invio della copia del rapporto di revisione.

² Spirato infruttuosamente tale termine, il Comitato Direttivo potrà procedere ad effettuare la revisione o ad incaricare un terzo di effettuare la revisione.

³ Il costo della revisione è a completo carico dell'affiliato inadempiente. Le tariffe applicabili dal revisore sono quelle contenute nel Regolamento Tariffario dell'OAD FCT.

⁴ In caso di mancata o tardiva presentazione del rapporto di revisione imputabile al comportamento dell'affiliato, vengono inoltre applicate le disposizioni di cui all'art. 46 del presente regolamento.

Art 45

Abrogato

CAPITOLO 10 Sanzioni

Art. 46 Sanzioni in caso di violazione degli obblighi

¹ In conformità agli art. 23 e 32 degli Statuti, il Comitato Direttivo può decidere le seguenti pene convenzionali a carico dei Membri che hanno violato le norme degli Statuti, del presente Regolamento, di altri regolamenti, delle Direttive, delle decisioni e delle altre disposizioni emanati dall'OAD FCT.

² Le pene convenzionali consistono in ammonimenti per i casi più lievi, in sanzioni pecuniarie il cui ammontare massimo è di franchi 100'000.- e nell'esclusione dall'OAD FCT nei casi più gravi.

³ Il Comitato Direttivo può ammonire il membro dell'OAD FCT che sia responsabile di infrazioni di lieve entità senza comminargli alcuna sanzione pecuniaria.

⁴ Il Comitato Direttivo avrà la facoltà di determinare l'importo della sanzione pecuniaria in funzione della gravità della violazione riscontrata, ma comunque sempre nel limite stabilito al precedente capoverso 2.

⁵ Il Comitato Direttivo ha la facoltà di deliberare l'esclusione dall'OAD FCT del membro che si sia reso responsabile di violazioni ripetute o che non abbia ottemperato alle ingiunzioni del Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo può comminare una sanzione pecuniaria in luogo dell'esclusione o in aggiunta all'esclusione.

⁶ Il Comitato Direttivo è tenuto a deliberare l'esclusione dall'OAD FCT del membro che abbia violato intenzionalmente l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 9 della LRD ed a comminargli inoltre una sanzione pecuniaria. Quando più persone svolgono attività rilevanti ai sensi della LRD nell'ambito della struttura del membro dell'OAD FCT che si è reso colpevole di un'infrazione suscettibile di essere sanzionata con l'esclusione, il Comitato Direttivo, anziché deliberare l'esclusione del membro, può chiedergli di escludere dalla struttura la persona o le persone che hanno commesso tale infrazione. Il provvedimento dovrà riguardare tanto gli autori diretti dell'infrazione quanto le altre persone che vi hanno contribuito intenzionalmente o per omissione.

⁷ Nei casi descritti nei due capoversi precedenti, il Comitato Direttivo può non deliberare l'esclusione dall'OAD FCT del membro responsabile delle violazioni ivi menzionate se questo dimostra di potere ristabilire la situazione legale nel termine massimo di trenta giorni contati a partire dal ricevimento dell'intimazione al ripristino da parte dello stesso Comitato Direttivo e garantire per il futuro l'osservanza delle norme.

⁸ Il Comitato Direttivo comunica alla FINMA tutti i casi di infrazione per i quali ha comminato una sanzione pecuniaria o l'esclusione a carico di un membro ad eccezione delle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di formazione, non appena le relative decisioni saranno cresciute in giudicato.

Il presente Regolamento è stato emanato il 25 marzo 2013 e approvato dalla FINMA il 19 dicembre 2013. La sua entrata in vigore è fissata per il 1.1.2014.

Per l'OAD FCT

Massimo Tognola
Presidente

Luca Confalonieri
Segretario del comitato